

U-AZ/20

Circ. n.656/XIX Sess./2020

Ai Consigli degli Ordini territoriali  
degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali - competenze degli Ingegneri e degli Architetti in tema di progettazione delle opere di urbanizzazione primaria – **sentenza Consiglio di Stato, 30/11/2020 n.7587** - improcedibilità del ricorso di primo grado – conferma del capo della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 relativo alla competenza esclusiva degli Ingegneri in materia di opere viarie e stradali - considerazioni

-----

Cari Presidenti,

con la presente Vi comunichiamo l'esito finale positivo di una vicenda giudiziaria che ha visto fortemente impegnato questo Consiglio Nazionale sul fronte delle competenze professionali, a proposito della individuazione dei professionisti abilitati a svolgere gli interventi in materia di viabilità ed infrastrutture stradali, quando non siano strettamente connessi ad un fabbricato.

Trasmettiamo dunque in allegato la **sentenza** del **Consiglio di Stato**, IV Sezione, **30 novembre 2020 n.7587**, che ha concluso la lunga disputa processuale iniziata con la pubblicazione della sentenza del TAR Lazio, Sezione distaccata di Latina, 25 maggio 2020 n.170, in tema di competenze professionali sulle opere di urbanizzazione primaria e del progetto per la costruzione di una rotatoria stradale nel Comune di Supino, in Provincia di Frosinone (si rinvia alle precedenti **circolari CNI 23/06/2020 n.581** e **28/09/2020 n.612**, pubblicate sul sito Internet del Consiglio Nazionale).

Il giudizio di merito – che aveva visto la costituzione del Consiglio Nazionale e dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone tramite atto di intervento *ad opponendum* dinanzi al Consiglio di Stato, per salvaguardare le prerogative dei professionisti Ingegneri – si è discostato da quanto affermato dallo stesso Giudice in sede cautelare e ha risolto la controversia con una decisione di tipo procedurale (la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado “per sopravvenuto difetto di interesse” della parte alla pronuncia sulla fondatezza della sua pretesa), che però, dal punto di vista giuridico sostanziale, equivale alla conferma di quanto deciso dal TAR Latina, circa la competenza esclusiva dell'Ingegnere sulle opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture stradali.

Il passaggio infatti della sentenza di primo grado che **riconosceva la competenza esclusiva degli Ingegneri sugli interventi in materia di progettazione stradale** non è stato riformato dal Consiglio di Stato in sede di giudizio di merito, come poteva essere adombrato in base ai contenuti della precedente ordinanza resa in sede cautelare dal medesimo Giudice<sup>1</sup>.

Vogliamo dire, in altre parole, che **la** (più meditata e approfondita) **decisione di merito ha superato quanto ipotizzato in sede cautelare** – ovvero la possibilità, per gli Architetti, oltre che per gli Ingegneri, di essere competenti per il progetto in esame – **determinando**, a cascata e logicamente, **la “caduta” e la bocciatura della tesi secondo cui, sulle opere di urbanizzazione primaria all’interno dei centri abitati vi è, sic et simpliciter<sup>2</sup>, la competenza concorrente dei professionisti Architetti.**

E’ utile richiamare brevemente i vari passaggi della vicenda.

Riepilogando:

- I) La società Bar ristorante Eredi Bompiani Italo S.a.s. aveva presentato ricorso al TAR Lazio, sede di Latina, contro la deliberazione del Comune di Supino, di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria, ed il successivo progetto esecutivo, in quanto preclusivo della possibilità di accesso dalla strada, per raggiungere l’ingresso principale del bar ristorante.
- II) Tra le censure mosse all’intervento vi era quella relativa alla circostanza che il progetto esecutivo fosse stato redatto da due Architetti e non da Ingegneri, trattandosi di opere viarie e stradali.
- III) Il **TAR del Lazio** ha accolto il ricorso con la **sentenza n.170/2020**, riconoscendo (tra l’altro) il motivo di impugnazione sulla mancanza di competenza professionale specifica degli Architetti, “atteso che la progettazione di un’opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli Ingegneri, ai sensi dell’art.51 RD n.2537 del 1925” (v. la **circolare CNI 23/06/2020 n.581**).
- IV) Il Comune di Supino, soccombente in primo grado, ha proposto appello al Consiglio di Stato contro il Bar ristorante Eredi Bombiani Italo e per la riforma della sentenza n.170/2020 del TAR Lazio.
- V) Il **Consiglio di Stato**, in sede cautelare, con l’**ordinanza n.4133/2020** del 10/07/2020 ha sospeso l’esecutività della sentenza di primo grado, affermando – con il valore provvisorio che è connaturato alla decisione cautelare – che, ad un primo esame, “non appaiono del tutto infondate” le

---

<sup>1</sup> V., in proposito, le considerazioni espresse nella precedente circolare CNI n.612/2020. Risulta pertanto confermato quanto asserito dal CNI in quella sede, ovvero che il giudizio di tipo cautelare è – per definizione – un giudizio provvisorio e interinale, da sottoporre a verifica (ed eventuale revisione) in sede di giudizio di merito.

<sup>2</sup> Ovvero anche oltre il limite tradizionalmente e pacificamente affermato in giurisprudenza, della necessaria connessione dell’intervento a singoli edifici e fabbricati.

deduzioni del Comune appellante volte ad equiparare Ingegneri ed Architetti per la realizzazione del progetto in esame.

- VI) Adesso, nel giudizio di merito e conclusivo, lo stesso **Consiglio di Stato** – tramite la **sentenza 30/11/2020 n.7587** – ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado promosso dalla società Bar ristorante Eredi Bombiani Italo e ha quindi accolto l'appello del Comune di Supino, volto a riformare la sentenza di primo grado. Nel fare ciò, ha ritenuto che la condotta posta in essere dal Comune di Supino per adeguarsi alle censure del TAR Lazio abbia, in punto di diritto, reso inutile una pronuncia sulla fondatezza della pretesa dell'originario ricorrente bar Eredi Bompiani Italo di contestare la realizzazione di una rotatoria.

Evidenzia infatti il Consiglio di Stato che – nel periodo di tempo tra la sentenza di primo grado e l'appello – il Comune di Supino aveva provveduto spontaneamente ad aderire al vizio di incompetenza professionale evidenziato dal TAR, tramite il conferimento di un apposito incarico tecnico di rinnovazione dell'incarico di progettazione viaria affidato ad un Ingegnere, “volto a realizzare la sanatoria con efficacia *ex tunc* dell'originaria attività progettuale affidata ad architetti”.

In sostanza, l'intervento di **un provvedimento di sanatoria da parte del Comune** – con la **decisione di incaricare un Ingegnere in luogo di un Architetto per la parte progettuale**<sup>3</sup> - ha comportato “il superamento del provvedimento oggetto di impugnativa” e la cessazione dell'oggetto del contendere, per essersi il Comune uniformato a quanto richiesto dal TAR Latina, circa il vizio di incompetenza professionale in capo agli Architetti per la progettazione di una rotatoria stradale.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, ha rilevato il superamento del provvedimento comunale oggetto di impugnazione in primo grado – sostituito, come detto, da un nuovo atto conforme alle competenze professionali di Ingegneri ed Architetti come definite per legge – e ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso a suo tempo avanzato dal bar ristorante Eredi Bompiani, per contestare la realizzazione di una rotatoria stradale situata dinanzi al proprio locale commerciale.

Tale risultato è utile e soddisfacente per la Categoria degli Ingegneri perché **la decisione finale del Giudice amministrativo di secondo grado ha indirettamente ma univocamente**, sotto il profilo tecnico-giuridico, **confermato il passaggio della sentenza del TAR Lazio n.170/2020 che ha riconosciuto la competenza esclusiva dei professionisti Ingegneri sugli interventi di urbanizzazione primaria** e dunque anche sul progetto di una rotatoria stradale.

La sentenza n.7587/2020 del Consiglio di Stato ha infatti mantenuto il capo della pronuncia di primo grado<sup>4</sup> che censurava il progetto di realizzazione di una rotatoria stradale in quanto affidato a due Architetti, non trattandosi di prestazione riconducibile alla nozione di “edilizia civile”, di cui al primo comma dell'art.52 del RD n.2537/1925. Nel fare questo, ha superato e (di fatto e di diritto) “ribaltato” l'approccio alla base della

---

<sup>3</sup> Lasciando alla residuale competenza professionale degli Architetti solamente la parte dell'incarico professionale riguardante “il progetto di riqualificazione urbana, decoro di quartiere per il profilo ambientale e paesaggistico”.

<sup>4</sup> Non riformando il relativo punto della decisione.

ordinanza cautelare n.4133/2020, che - in via provvisoria e a seguito di un esame sommario e “allo stato degli atti” - era andata verso un’altra traiettoria.

\*\*\*

Il Consiglio Nazionale esprime apprezzamento per tale esito, perseguito evitando contrapposizioni tra Categorie di pari dignità professionale, ma anzi ricercando il confronto e non venendo mai meno al riconoscimento della piena legittimazione di chi sostiene una posizione differente.

Per questa ragione, - pur nella profonda convinzione che la via giudiziaria deve costituire l'*extrema ratio* e l'ultima strada da percorrere, quando tutte le altre alternative non hanno prodotto frutti – il Consiglio Nazionale è intervenuto nel giudizio davanti alla Consiglio di Stato (**RG n.4339/2020**), sostenendo anche un non lieve sforzo economico: per confermare l'impegno a rappresentare in tutte le sedi le istanze della Categoria degli Ingegneri e per dare un segnale di coesione e fermezza, di fronte ai tentativi di mettere in discussione per via giudiziaria l'assetto consolidato delle competenze professionali stabilite per legge.


Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto e - come riportato nelle precedenti circolari CNI n.581/2020 e n.612/2020 - rimane in conclusione fermo e impregiudicato il principio legislativo e giurisprudenziale secondo il quale **la progettazione delle opere viarie, idrauliche e igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di competenza esclusiva degli Ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli articoli 51, 52 e 54 del RD n.2537/1925** (Consiglio di Stato n.5012/2019; Consiglio di Stato n.6593/2018; Consiglio di Stato n.2938/2000; Consiglio di Stato n.416/1998; Consiglio di Stato n.92/1990; Consiglio di Stato n.1538/1984; ecc.).

Anche l'allegata sentenza n.7587/2020 del Consiglio di Stato potrà pertanto, assieme alle altre (ed ai già citati pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e alla determinazione 21/12/2000 n.57 dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici, oggi ANAC), essere opportunamente richiamata ed utilizzata, al fine di supportare ed efficacemente rafforzare le azioni a sostegno dei Professionisti Ingegneri.


Tanto si doveva, per opportuna informazione e in osservanza di quanto assicurato agli Ordini in indirizzo nella precedente circolare CNI n.612/2020.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)




IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO: - Sentenza Consiglio di Stato, IV Sezione, 30/11/2020 n.7587.

30/11/2020 n. 7587

Pubblicato il 30/11/2020

N. 07587/2020REG.PROV.COLL.  
N. 04339/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4339 del 2020, proposto dal Comune di Supino, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ugo Ojetti, n. 114,

*contro*

il Bar Ristorante Eredi Bompiani Italo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Elio Torriero, Giampaolo Delli Cicchi e Marco Torriero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

*nei confronti*

della C.U.C. – Centrale Unica di Committenza Lepinia, non costituita in giudizio,

*e con l'intervento di**ad adiuvandum:*

- del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Antonucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.G. Belli, n. 27;

- dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Risi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Guido De Santis in Roma, via Livorno, n. 6;

*ad opponendum:*

- del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Cancrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

- dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Zoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 170/2020, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Bar Ristorante Eredi Bompiani Italo, nonché gli atti di intervento in epigrafe meglio indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2020, il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Francesco Antonio Caputo, Elio Torriero, Marco Antonucci e Fabrizio Zoli che partecipano alla discussione orale ai sensi dell'art. 25 d.l. n. 137/2020 e dell'art. 4 d.l. n. 28/2020;

Visto il d.l. n. 28 del 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, Sede di Latina, Sezione I (R.G. 16/2020), la società Bar ristorante Eredi Bompiani Italo S.a.s. impugnava la deliberazione della Giunta municipale di Supino n. 39 del 27 aprile 2017, con cui il Comune aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria, posta all'intersezione tra la strada provinciale n. 11 e la strada provinciale n. 23, in zona "Quattro Strade", nonché il relativo progetto esecutivo della suddetta opera pubblica, redatto il 30 luglio 2019 ed approvato con delibera della Giunta municipale di Supino n. 91 del 13 agosto 2019, per l'affidamento dei lavori di "*miglioramento della sicurezza stradale mediante la realizzazione di una rotatoria ed illuminazione dell'incrocio Via Morolense – Via La Mola in località Quattro Strade di Supino*".

2. Il T.a.r., con la sentenza n. 170 del 25 maggio 2020, ha accolto il ricorso e ha condannato il Comune di Supino al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:

a) non sono fondate le eccezioni preliminari di irricevibilità del gravame per tardività, in quanto:

a.1) la delibera di Giunta municipale n. 39 del 2017, con cui il Comune di Supino approvava il solo progetto di fattibilità tecnica dell'opera (i.e. il progetto preliminare), non era di per sé immediatamente lesiva;

a.2) la pubblicazione della delibera giuntale n. 91 del 13 agosto 2019, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, riguardava la sola delibera di approvazione del progetto ma non anche il testo dello stesso, che veniva invece pubblicato soltanto il 28 novembre 2019, con susseguente tempestività del ricorso, notificato il 30 dicembre 2019;

b) non è fondata la censura attinente alla violazione delle garanzie partecipative per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento, in quanto la società ha ommesso di indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento;

c) è fondato il secondo motivo di impugnazione inerente la asserita incompetenza degli architetti alla progettazione dell'opera, atteso che la progettazione di un'opera di urbanizzazione primaria, quale è la viabilità pubblica, è riservata alla competenza degli ingegneri ai sensi dell'art. 51, r.d. n. 2537 del 1925.

3. Il Comune di Supino ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l'appellante ha sostenuto le seguenti censure in tal modo rubricate:

i) *“Error in procedendo e in iudicando dei primi giudici nell'inciso argomentativo secondo cui l'obiezione del comune relativa alla tardiva impugnazione della delibera di giunta del comune di supino n. 91/19 sarebbe infondata, poiché non contenente – originariamente – il testo del progetto ritenuto lesivo, ex post reso visibile, donde la (conseguenziale) decorrenza processuale (par. 5.1.2.). Eccesso di potere giurisdizionale per evidente travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto. Irricevibilità del gravame per decorrenza del dies ad quem, con eccesso di potere giurisdizionale per pretermessa considerazione dell'art. 41, comma 2 c.p.a.”;*

ii) *“Error in procedendo e in iudicando dei primi giudici nell'inciso argomentativo secondo cui emergerebbe l'incompetenza degli architetti a progettare la rotatoria e la relativa illuminazione per cui vi è causa (par. 5.3). Erronea applicazione degli artt. 51 e 52 r.d. 2537/25”;*

iii) *“Intento di far sì che un ingegnere assuma – in termini – la paternità di legge”;*

3.1. Si è costituita in giudizio l'originaria ricorrente, la quale, depositando memoria difensiva, si è opposta all'appello e ne ha chiesto l'integrale rigetto. In particolare, la società ha insistito nell'affermare che la stessa, in assenza della pubblicazione del progetto, non aveva alcuna possibilità di percepire la lesività dell'atto emanato dall'amministrazione e che i progetti per la realizzazione di infrastrutture viarie che non siano strettamente connesse a un fabbricato, perché poste a sua pertinenza, e che dunque costituiscano interventi di urbanizzazione primaria rientrano tra le competenze esclusive degli ingegneri.

3.2. Con distinti atti di intervento *ad adiuvandum* si sono costituiti in giudizio il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone, i quali si sono uniti nella richiesta di accoglimento dell'appello e, per l'effetto, di rigetto del ricorso di primo grado. Gli interventori, oltre ad affermare la propria legittimazione all'intervento, hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso originario e l'infondatezza dello stesso, in ragione dell'erronea applicazione degli artt. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925.

3.3. Si sono altresì costituiti in giudizio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, i quali, rispettivamente con atto di intervento *ad opponendum*, premettendo la sussistenza del proprio interesse legittimante l'intervento, si sono opposti all'appello e ne hanno chiesto l'integrale rigetto.

3.4. Le parti hanno infine depositato ulteriori memorie, insistendo nelle proprie difese e conclusioni, sostenendo inoltre:

a) da parte del Comune di Supino, che dallo stato avanzato di esecuzione del contratto deriverebbe che la ricorrente di primo grado non trarrebbe alcuna utilità dall'annullamento degli atti impugnati e che, in ragione della determina n. 272 in data 17 giugno 2020 da cui emerge la ratifica da parte di un ingegnere dell'operato degli architetti, dovrebbe essere dichiarata la cessata materia del contendere; infine, che sarebbero inammissibili gli interventi *ad opponendum* perché, a seguito di tale determina, l'esponenzialità categoriale, piuttosto che porsi a tutela indiscriminata degli aderenti, si opporrebbe all'interesse di un iscritto, ossia l'ingegnere che ha ricevuto l'incarico;

b) da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone, che sarebbe inammissibile l'intervento promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, essendo stata omessa la notifica nei confronti dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Frosinone.

4. All'udienza del 12 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

5. Il Collegio rileva primariamente in punto di fatto che:

1) con la delibera di Giunta comunale n. 39 del 27 aprile 2017 il Comune di Supino approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la costruzione di una rotatoria, posta all'intersezione tra la strada provinciale n. 11 e la strada provinciale n. 23, in zona "Quattro Strade"; la delibera, unitamente al progetto di fattibilità, veniva pubblicata in data 18 maggio 2017 sull'Albo Pretorio *online*, per quindici giorni consecutivi, e successivamente in data 26 luglio 2019 sul portale "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Supino;

ii) con la delibera di Giunta comunale n. 91 del 13 agosto 2019 veniva quindi approvato il progetto esecutivo redatto in data 30 luglio 2019, la quale veniva pubblicata in data 2 settembre 2019, Reg. Pubblicazioni n. 575

6. Ciò premesso va rilevato che il Comune, nell'impugnare la sentenza di primo grado, ha dedotto ed eccepito:

a) l'irricevibilità per tardività dell'impugnazione della delibera di Giunta n. 91/19, contenente sin dalla sua pubblicazione, in data 2 settembre 2019, il dato inerente le qualifiche dei progettisti, in uno al nome e cognome, donde la percezione – *per tabulas* – della lesione di specie: in particolare, il calcolo dei termini per impugnare decorrerebbe dall'ultimo giorno del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio *online* della predetta delibera di approvazione del progetto esecutivo, pubblicata in data 2 settembre 2019, e dunque il ricorso avrebbe dovuto essere inoltrato in notifica entro il 15 novembre 2019; il provvedimento contenente il testo integrale avrebbe quindi potuto essere impugnato dopo la relativa pubblicazione con motivi aggiunti; l'originario ricorrente ha invece proceduto al prescritto incombenza in data 29-31 dicembre 2019, oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, con conseguente irricevibilità del ricorso di primo grado;

b) il fatto che al pari degli ingegneri sarebbero competenti per la redazione del progetto in esame anche gli architetti, atteso che l'intervento ricade all'interno della perimetrazione urbana, come comprovato dalla Provincia di Frosinone (cfr. nulla osta rilasciato in data 10 ottobre 2019, prot. n. 30658); sussisterebbe, invero, la competenza comune tra le figure tecniche di architetto e ingegnere, anche per le opere di urbanizzazione primaria, tra le quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione ed il verde pubblico attrezzato, in quanto tali da ricondursi alla più ampia accezione di "*opere civili*" di cui agli artt. 51 e 52 del R.D. n. 2537/1925; peraltro, vi sarebbe la competenza sostanziale degli architetti che hanno redatto il progetto di fattibilità e del progetto esecutivo inerenti la realizzazione della rotatoria e dell'illuminazione dell'incrocio *de quo*, a fronte della circostanza che trattasi di ambito urbano, di pertinenza degli architetti stessi;

c) che andrebbe considerato l'intento manifestato dal Comune – in termini di validazione del progetto – di riferirsi ad un ingegnere, titolato per l'appunto all'attività di rinnovazione o ratifica.

6.1. Ne consegue che, stante la mancata impugnazione, risulta passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado, avente ad oggetto il rigetto della censura attinente alla violazione delle garanzie partecipative per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento.

7. Il Collegio rileva altresì che l'Ente appellante, con deposito del 6 luglio 2020, ha dato atto che mediante la determinazione n. 272 del 17 giugno 2020 il Comune di Supino ha provveduto, in ragione di quanto espresso nella impugnata sentenza in merito alla sussistenza

del vizio di competenza professionale ritenendo la progettazione stradale di esclusiva competenza degli ingegneri, a conferire un apposito incarico tecnico di rinnovazione, volto a realizzare la sanatoria con efficacia *ex tunc* dell'originaria attività progettuale affidata ad architetti.

In particolare, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto *“necessario assegnare direttamente l'incarico di proseguimento progettuale e di rinnovazione per le opere stradali ed idranliche ed illuminotecniche nell'ambito della più ampia progettazione di riqualificazione urbana in località 4 strade, all'ing. Guido Moreschini”*, lasciando fermo l'incarico già conferito agli architetti limitatamente al progetto di riqualificazione urbana, decoro di quartiere per il profilo ambientale e paesaggistico.

8. Alla luce di tale accaduto, il Collegio deve pertanto rilevare l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuto difetto di interesse.

L'avvenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto dedotta in sede di ricorso rende, invero, priva di qualsiasi residua utilità giuridica la pronuncia del giudice adito sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio. Ciò in quanto la nuova valutazione insita nella citata determinazione comporta il superamento del provvedimento oggetto di impugnativa, in tal modo spostandosi l'interesse dell'originario ricorrente dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di sanatoria.

9. In conclusione, in ragione di quanto esposto, il Collegio reputa che debba trovare accoglimento l'istanza della parte appellante e che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso di primo grado.

10. La particolarità della vicenda giustifica l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello R.G. n. 4339/2020, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2020 svoltasi ai sensi degli artt. 84 del d.l. n. 18/2020 e 4 del d.l. n. 28/2020, con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Greco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Luca Lamberti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Verrico**

**IL PRESIDENTE**  
**Raffaele Greco**

**IL SEGRETARIO**